

R.G. n. 28-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei Giudici:

Dott.ssa Stefania Frojo	Presidente
Dott.ssa Meri Papalia	giudice rel.
Dott.ssa Federica Lorenzatti	giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 28-1/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

Letto il ricorso di ALESSANDRO MARIA CURTÒ

██
██
██
██

– volto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex art. 27, co. 2, CCII*, poiché l'istante risiede in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che l'istante è persona fisica, riveste la qualità di consumatrice e pertanto, ai sensi degli art. 65, co. 1, art. 2, co. 1, lett. c) e art. 268, co. 1, CCII, è assoggettabile a liquidazione controllata del patrimonio;



- rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, redatta dal gestore della crisi avv. Domenico Monteleone su incarico dell'Organismo di composizione della crisi "Modello Torino" (OCC MO.TO.) presso il Tribunale di Torino;
- rilevata la presenza di un'esposizione debitoria che è al momento stimata in € 334.785,66 in mancanza di conferme da parte di alcuni creditori, di cui oltre 180 mila euro muniti di vari gradi di privilegio, anche ipotecario, ed a cui devono ancora aggiungersi le spese inerenti la procedura avanti l'OCC, allo stato quantificate in € 6.031,30 oltre accessori (cfr. relazione del gestore 04/03/2025) e quelle della presente procedura di liquidazione;
- rilevata la composizione di un nucleo familiare composto dall'istante, dalla coniuge, non occupata, e da un figlio minore (di circa 10 anni) affetto da patologia invalidante che necessita di cure costanti e prolungate negli anni;
- rilevato un patrimonio mobiliare costituito dal reddito da lavoro dipendente dell'istante, a cui si aggiunge un trattamento di accompagnamento INPS determinato dalle condizioni di salute del minore, reddito quasi integralmente diretto a provvedere alle necessità della famiglia e, in particolare, del predetto minore, che consente di destinare al soddisfacimento dei creditori una cifra che, al netto di altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire, è stata indicativamente quantificata in € 353,00 mensili e fatta salva la prerogativa del giudice indicata *sub* art. 268, co. 4, lett. b), CCII, nonché la presenza di un bene mobile registrato (autovettura FIAT 500X targata [REDACTED] immatricolata nell'anno 2018);
- rilevato un patrimonio immobiliare composto dalla quota di $\frac{1}{4}$ di un appartamento sito nel Comune di San Sebastiano Po (TO), [REDACTED] [REDACTED] 2;



- ritenuto che l'istante si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
- verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- ritenuto di poter confermare il professionista OCC per le funzioni di liquidatore, avv. Domenico Monteleone;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
- rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione, l'importo destinato al soddisfacimento delle esigenze di vita del ricorrente sia quantificato nella misura esposta nella relazione OCC;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

dei beni di ALESSANDRO MARIA CURTÒ **[REDACTED]** -

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia.

NOMINA

Liquidatore l'avv. Domenico Monteleone.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nei limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII;

AVVERTE

- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo *ex art.* 143, ultimo comma CCII;
- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il



- proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario, per il deposito di tutte le somme



di pertinenza della procedura e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025

Il Presidente

Dott.ssa Stefania Frojo

Il Giudice rel.

Dott.ssa Meri Papalia

